



# Legge federale sulla formazione professionale

## (Legge sulla formazione professionale, LFPr)

### Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,

*decreta:*

I

La legge federale del 13 dicembre 2002<sup>2</sup> sulla formazione professionale è modificata come segue:

*Art. 28 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Questi esami sono offerti nelle lingue ufficiali. In aggiunta, possono essere offerti anche in inglese.

*Art. 29 cpv. 3, 3<sup>bis</sup> e 5*

<sup>3</sup> In collaborazione con le organizzazioni competenti, il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)<sup>3</sup> stabilisce le esigenze minime per il riconoscimento federale dei cicli di formazione dispensati dalle scuole specializzate superiori. Esse riguardano le condizioni d'ammissione, il programma d'insegnamento, le procedure di qualificazione, i certificati e i titoli.

<sup>3bis</sup> Il DEFR può stabilire esigenze minime per l'offerta di formazione continua delle scuole specializzate superiori. Esse riguardano le condizioni d'ammissione, la durata e i titoli.

RS .....

<sup>1</sup> FF ... ..

<sup>2</sup> RS **412.10**

<sup>3</sup> Numero 18 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 3655). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.

<sup>5</sup> I Cantoni esercitano la vigilanza sulle scuole specializzate superiori.

*Art. 29a* Diritto alla denominazione

Se un istituto di formazione offre cicli di formazione riconosciuti a livello federale può affiancare al suo nome la denominazione «scuola specializzata superiore», «Höhere Fachschule» o «école supérieure».

*Art. 44a* Titoli complementari

<sup>1</sup> Ai titoli protetti della formazione professionale superiore possono essere affiancati i seguenti titoli complementari:

- a. «Professional Bachelor» se il titolo è stato conseguito mediante un esame federale di professione o al termine di un ciclo di formazione di una scuola specializzata superiore;
- b. «Professional Master» se il titolo è stato conseguito mediante un esame professionale federale superiore.

<sup>2</sup> Il titolo complementare può essere utilizzato soltanto in combinazione con il rispettivo titolo protetto o con la sua traduzione inglese, entrambi nella loro forma completa, così come riportati nel regolamento d'esame o nel programma quadro d'insegnamento.

*Art. 63a* Utilizzo illecito della denominazione

<sup>1</sup> Qualora un'azienda che non offre cicli di formazione riconosciuti si avvalga intenzionalmente della denominazione «scuola specializzata superiore», «Höhere Fachschule» o «école supérieure», i responsabili dell'azienda sono puniti con una multa fino a 100 000 franchi.

<sup>2</sup> Alle infrazioni commesse nell'azienda sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974<sup>4</sup> sul diritto penale amministrativo (DPA).

<sup>3</sup> Se la multa applicabile non supera i 20 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo il capoverso 1 esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati rispetto all'entità della pena, l'autorità può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare l'azienda al pagamento della multa (art. 7 DPA).

*Art. 63b* Utilizzo illecito di un titolo complementare

Chi utilizza intenzionalmente un titolo complementare senza citare il rispettivo titolo protetto o la sua traduzione inglese, entrambi nella loro forma completa, è punito con la multa.

<sup>4</sup> RS 313.0

*Art. 73*

I titoli conseguiti secondo il diritto previgente rimangono protetti.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,

Viola Amherd

Il cancelliere della Confederazione,

Viktor Rossi